

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO IN REGIME DI PUBBLICO SERVIZIO CON LE ISOLE MAGGIORI E MINORI , STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 998 E 999 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ARTICOLO DELLA LEGGE2009 n.

L'anno 2009, il giorno [•] del mese di [•] in [•], sono presenti:

- [•], [dati anagrafici], designato a stipulare la presente Convenzione in nome e per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - [•], [dati anagrafici], designato a stipulare la presente Convenzione in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - [•], [dati anagrafici], designato a stipulare la presente Convenzione in nome e per conto della Regione.....;
 - [•], [dati anagrafici], in qualità di Presidente della società Regionale Marittima, con sede legale in [•], capitale sociale [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], partita I.V.A. n. [•];
- di seguito “le Parti”.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- “*Società*”, la persona giuridica titolare della presente Convenzione, o quella a questa legalmente succeduta;
- “*Regione*” la Regione territorialmente competente
- “*Servizi di Collegamento*”, i servizi di collegamento oggetto della presente Convenzione, come specificati al successivo art. 3, comma 1;
- “*Carta dei Servizi*”, il documento, predisposto dalla Società ed approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente la regolazione fondamentale dei rapporti con la clientela;
- “*Condizioni Generali di Trasporto*”, la normativa prevista dal “Regolamento di Trasporti” approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto non previsto dal Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge;
- “*Contabilità separata e analitica*”, un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascun singolo servizio di collegamento, utilizzando criteri oggettivi e trasparenti di allocazione dei costi ed assicurando, anche attraverso riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
- “*Tariffa massima*”, la tariffa massima applicabile agli utenti per un determinato servizio, all'acquisto o alla prenotazione, inclusiva dei diritti di prevendita e prenotazione, al netto dell'IVA e dei diritti portuali di imbarco e sbarco passeggeri e autoveicoli spettanti alle Autorità portuali ed alle sue

concessionarie (es. corrispettivi per la sicurezza), ed altre eventuali addizionali obbligatorie;

- “*Direttiva CIPE*”, il documento tecnico “Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse” approvato dal CIPE con delibera n. 111 del 9 novembre 2007;
- “*Corrispettivo*”, il rimborso degli oneri per il servizio pubblico di cabotaggio marittimo oggetto della Convenzione;
- “*Platts*”, il bollettino pubblicato dal Platts European Marketscan circa i valori di mercato dei prodotti petroliferi;
- “*Periodo regolatorio*”, il periodo di durata triennale, avente decorrenza dal primo giorno di efficacia del presente contratto, preso a riferimento per la determinazione del Corrispettivo di cui all’art. 7.

Art. 2.
(*Finalità*)

1. La presente Convenzione, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 998 e 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. della legge2009 n....., disciplina il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall’esercizio dei servizi di collegamento con le isole.... (indicare il settore geografico regionale).

2. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti la precedente Convenzione fra lo Stato e la Società del, nonché l’Atto Modificativo di Convenzione dele l’Atto separato di Convenzione del Relativamente ai servizi di cui al successivo art. 3, comma 1, la Società non può vantare alcun diritto, pretesa, interesse, o aspettativa, non previsti e disciplinati dalla presente Convenzione.

Art. 3.
(*Servizi da eseguire*)

1. La Società si impegna ad esercitare per tutta la durata della presente Convenzione i seguenti servizi di collegamento marittimo:

a prevalente trasporto passeggeri:

-
-
-

2. I servizi di collegamento sono esercitati secondo gli assetti specificati in allegato A, nonché applicando tariffe all’utenza nei limiti di quanto specificato al successivo art. 6.

3. Eventuali modifiche dell’assetto dei servizi devono essere individuate d’intesa tra la Società, da un lato, e la Regione dall’altro. La Società aderirà a richieste di

modifica degli assetti che non comportano maggiori oneri non compensati. Tra detti maggiori oneri vanno inclusi anche quelli connessi all'eventuale disimpegno di naviglio.

4. Con riferimento al precedente comma, ciascuna delle Parti ha facoltà di proporre modifiche degli assetti convenzionali. La controparte si impegna a dare risposta motivata entro i tre mesi successivi alla ricezione delle proposte.

Art. 4.

(Efficacia, validità e durata della Convenzione)

1. Il rapporto oggetto della presente Convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010 e termina il 31 dicembre 2021.

2. Alla scadenza, i rapporti inerenti la Società e l'eventuale subentrante nei servizi sono regolati

Art. 5.

(Altri obblighi della Società)

1. La Società provvede:

- a) ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto degli assetti concordati di cui all'allegato A, fatti salvi eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare o per avarie tecniche, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi del personale navigante, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre. L'omissione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Società, alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento straordinario;
- b) ad assicurare continuità del servizio durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle navi e garantire, comunque, la disponibilità della nave di riserva di cui all'art. 16;
- c) ad applicare tariffe all'utenza non superiori ai limiti di cui all'art. 6;
- d) a dare attuazione alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci nonché alla Carta dei Servizi, rendendole pubbliche anche per via telematica;
- e) a mantenere un sistema di contabilità separata e analitica, secondo gli schemi ed i criteri stabiliti in allegato C;
- f) a trasmettere alla Regione ed ai Ministeri vigilanti, con cadenza annuale, il bilancio di esercizio approvato ed entro i 60 giorni successivi all'approvazione dello stesso le risultanze della contabilità separata e analitica, certificate da società di revisione contabile;
- g) ad effettuare rilevazioni statistiche dei dati di traffico, secondo le modalità indicate dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- h) ad effettuare i viaggi straordinari disposti dalla Regione ai sensi del successivo art. 17;
- i) a mantenere un'equilibrata struttura delle fonti di finanziamento;
- j) a consentire ai funzionari della Regione e dei Ministeri vigilanti ai sensi del successivo art. 10 l'accesso alle navi e a tutti gli uffici della Società e di prendere visione ed effettuare copia di tutti gli atti e di tutta la documentazione all'uopo necessari;
- k) ad assicurare prioritariamente, se richiestone dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari per i collegamenti con le isole; a tali servizi saranno comunque applicate le tariffe di cui all'art. 6.
- l) Assicurare gratuitamente il trasporto urgente di malati con autoambulanza secondo modalità da definire d'intesa con la Regione

Art. 6.
(Tariffe massime all'utenza)

1. La Società si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite in Allegato A, aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

2. Perentoriamente entro il ventesimo giorno precedente l'inizio di ciascun bimestre, la Società trasmette alla Regione ed ai Ministeri vigilanti la rideterminazione delle tariffe massime di cui all'Allegato A, applicando i moltiplicatori α_n e β_t di seguito specificati:

a)
$$\alpha_n = \prod_{z=annorif+1}^n (1 - X + \Delta p_z)$$

Ove,

α_n coefficiente ex. punto 8.1 della direttiva CIPE, aggiornato annualmente;

n anno solare di applicazione del coefficiente;

$annorif$ anno di riferimento dei vincoli tariffari specificati in allegato A;

X tasso di adeguamento reale annuo, specificato in allegato A;

Δp_z tasso programmato di inflazione per l'anno z .

b)
$$\beta_t = 1 + \gamma \cdot \frac{C_t - C_{rif,t}}{C_{rif,t}}$$

Ove,

β_t coefficiente ex punto 8.2 della direttiva CIPE, aggiornato bimestralmente;

C_t costo medio, nel secondo e terzo mese precedente il bimestre di applicazione, di un paniere di carburanti composto per il [•]% da IFO380 ATZ, per il [•]% da IFO380 BTZ, per il [•]% da IFO180 BTZ, per il [•]]% da Gasolio 0,1 traghetti e per il [•]% dal Gasolio 0,1 mezzi veloci, come rilevato da Platts sulla piazza di Genova-Lavera, applicando il tasso di cambio giornaliero di riferimento euro/dollaro rilevato dalla Banca Centrale Europea (Euro Foreign Exchange Reference Rates-USD, Spot rate)

- $C_{rif,t}$ costo medio del citato paniere di riferimento utilizzato per le determinazioni tariffarie, pari a [•] euro/tonnellata per il 2009, [•] euro/tonnellata per il 2010, [•] euro/tonnellata per il 2011;
- γ coefficiente specificato in allegato A, determinato in ragione del peso del costo del carburante sul totale dei costi ammessi, diviso per il rapporto di copertura dei costi ammessi tramite i ricavi tariffari convenzionali.

3. Perentoriamente entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, la Regione, di concerto con Ministeri vigilanti, può richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, individuando contestualmente misure compensative, in termini di revisione degli assetti nautici, di differente articolazione tariffaria o di rideterminazione in aumento o in diminuzione degli oneri di servizio pubblico, che fanno salvo l'equilibrio economico-finanziario determinato secondo i criteri della direttiva CIPE. Resta inteso che non potranno comunque essere assentiti aumenti degli oneri del servizio pubblico in misura superiore alle risorse stanziare in bilancio.

4. In caso di mancata richiesta di sospensione o nel caso di richiesta senza l'individuazione di adeguate misure compensative, le tariffe massime sono aggiornate senza ulteriori formalità. La Società dà pubblicità delle tariffe massime applicabili in un'apposita sezione del proprio sito internet.

5. Nel caso di riduzione delle tariffe massime a seguito di applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Società di adeguare i propri listini già con decorrenza dal primo giorno del bimestre di riferimento in modo che tutti i prezzi applicati rientrino nei limiti aggiornati.

Art. 7.

(Corrispettivo per il primo periodo regolatorio)

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, la Regione verserà alla Società un Corrispettivo pari a:

- euro [•], nell'anno 2010;
- euro [•], nell'anno 2011;
- euro [•], nell'anno 2012.

2. Il Corrispettivo per i residui anni di vigenza della Convenzione sarà determinato ai sensi del successivo art. 8.

3. Il Corrispettivo annuo di cui al comma 1 è liquidato in tre rate, così suddivise: il 70% entro il mese di marzo dell'anno di riferimento; un ulteriore 20% entro il mese di giugno; il saldo entro il mese di novembre. Ai ritardati pagamenti oltre i 30 giorni è applicato un saggio di interesse pari al tasso euribor a un mese pro tempore vigente maggiorato di [•] punti base. Il rimborso per gli interessi di mora potrà essere versato entro i limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Art. 8.

(Aggiornamento dei parametri economici al termine del periodo regolatorio)

1. Con cadenza triennale le Parti procedono alla verifica e al ripristino, per il successivo periodo regolatorio, delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della Convenzione secondo i criteri stabiliti nella direttiva CIPE.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Società trasmetterà, perentoriamente entro il mese di giugno precedente il termine del periodo regolatorio, una relazione in cui vengono indicati i consuntivi registrati dalle variabili economiche di cui agli schemi di contabilità analitica nel primo e secondo anno del periodo regolatorio, la previsione a fine anno di tali variabili per l'anno in corso, i valori previsti per il successivo periodo regolatorio, unitamente a documenti giustificativi, e la conseguente proposta di aggiornamento degli allegati A e B.
3. Entro il mese di settembre, la Regione e i Ministeri vigilanti inviano le proprie controdeduzioni e, se del caso, avviano un contraddittorio. All'esito del contraddittorio, ed entro il mese di gennaio successivo, le Parti si obbligano ad aggiornare gli allegati A e B secondo la metodologia stabilita nella direttiva CIPE in base al principio di esecuzione in buona fede di cui all'art. 1375 del c.c..

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i parametri economici e di servizio di cui alla presente Convenzione sono stati determinati sulla base dei parametri specificati in allegato B relativi, in particolare, a costo del carburante, volumi di traffico, ricavi da attività in Convenzione, tariffe medie previste e costi ammessi.
2. Qualora si prospettino scostamenti a carattere strutturale, in eccesso o in difetto, dei ricavi da attività in Convenzione superiori del 3% rispetto a quelli specificati in allegato B, riconducibili ad eventi esogeni connessi a mutamenti della struttura e delle condizioni di mercato, ciascuna delle Parti ha facoltà di fare istanza di ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario secondo la metodologia stabilita nella direttiva CIPE. Le parti contraenti, accertati congiuntamente i presupposti dell'istanza di ripristino, entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa addiventano ad un accordo. Il ripristino decorre dalla data in cui si è manifestato lo scostamento dei parametri specificati in allegato B.
3. La facoltà di cui al comma precedente spetta anche in caso di mutamenti significativi nella struttura dei costi dovuti ad eventi esogeni ed imprevedibili di misura superiore al 3% dei costi ammessi al netto dei costi per il carburante, come specifica in Allegato B.
4. La facoltà di cui al comma 2 spetta anche qualora il coefficiente β_t di cui all'art. 6, lett. b) esca dall'intervallo [•-•].
5. La facoltà di fare istanza di cui ai commi 2 e 3 non è esercitabile nel primo anno di ciascun periodo regolatorio; inoltre, la decorrenza del ripristino non può avere efficacia antecedente al primo giorno del secondo anno del periodo regolatorio.

Art. 10.
(Vigilanza)

L'attività di vigilanza viene svolta dalla Regione e dai Ministeri vigilanti, di concerto, secondo le rispettive competenze definite d'intesa tra loro.

Detta attività riguarda:

- a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, nonché dei propri provvedimenti, senza che da tale vigilanza resti diminuita la responsabilità della Società;
- b) la richiesta di informazioni e la effettuazione di controlli, con poteri di ispezione e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine alla vigilanza di cui all'alinea precedente;
- c) la verifica dell'idoneità delle navi adibite ai servizi di collegamento;
- d) l'approvazione dei i piani delle navi di cui al successivo art. 12;
- e) la determinazione delle penalità di cui al successivo art. 14;
- f) la proposta, ai sensi del successivo art. 15, della risoluzione del rapporto per inadempimento.

I costi annui dell'attività di vigilanza, che non possono superare l'[•] per mille dalla sovvenzione spettante, sono trattenuti, quali somme a disposizione della Regione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle sovvenzioni spettanti alla Società.

Art. 11.
(Noleggi figurativi)

1. I piani generali, nonché gli schemi dei contratti di costruzione e di acquisto, delle navi di nuova costruzione e quelli delle navi eventualmente da acquistare, sono approvati dalla Regione e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2 Per la navi completamente ammortizzate che continuano ad esser gestite nella presente convenzione, è riconosciuto nel corrispettivo di cui al precedente art. 7 un compenso pari al...% del prezzo di noleggio di mercato di navi equivalenti, considerato che viene garantita una continuità di impiego delle unità in questione, evitando il sostenimento di alcuni costi tipici dei noleggi temporanei, quali spese di intermediazione, di disarmo etc.

Art. 12.
(Idoneità delle navi e prove in mare)

1. Le navi utilizzate per l'esercizio degli obblighi convenzionali devono essere riconosciute idonee al servizio, congiuntamente, dalla Regione e dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501.

Art. 13.
(*Penalità*)

1. La violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione, nonché dei provvedimenti al riguardo emanati dalla Regione o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, comporta l'applicazione a carico della Società di penalità di importo variabile a seconda della gravità della violazione, comunque non inferiori nel minimo a euro mille e non superiori nel massimo a euro un milione.

2. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata alla Società. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta giorni. Nel termine dei sessanta giorni successivi alla notifica, la Società può presentare proprie controdeduzioni. Entro i successivi sessanta giorni, la Regione accoglie le controdeduzioni della Società, o determina la penalità.

3. In linea generale, ove tale metodologia risulti applicabile, la penalità di cui al comma 1 sarà determinata comunque in misura non superiore a due volte il costo evitato in virtù della violazione. In caso di grave violazione, la penalità sarà determinata comunque in misura non superiore a tre volte il costo evitato. In ogni caso la penalità non può essere inferiore al costo evitato.

4. Ove siano riscontrate irregolarità o manchino le prescritte certificazioni alle risultanze della contabilità analitica, ai sensi del punto 5.8 della Direttiva CIPE, alla Società è applicata una penale di importo pari a euro [50.000].

5. Costituiscono grave inadempimento l'abbandono della navigazione, la sospensione della navigazione, l'interruzione continuativa di uno o più collegamenti, il continuo e grave decadimento del servizio, il rifiuto di ottemperare alle disposizioni della Regione di effettuare viaggi straordinari per esigenze di pubblico interesse, l'esercizio delle linee con navi non riconosciute idonee allo svolgimento del servizio.

6. L'applicazione delle penalità non esonera la Società dalle eventuali responsabilità verso terzi.

7. L'ammontare delle penalità è versato in apposito capitolo del bilancio dello stato entro [90] gg. dal completamento dell'iter di cui ai commi 1 e 2.

8. Il sistema di penalizzazione è regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare redatto dalla Regione di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 14.

(Risoluzione del rapporto per inadempimento della Società)

1. Il presente rapporto di Convenzione può essere risolto nel caso in cui la Società risulti gravemente inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), i), j) e all'obbligo di cui all' art. 13. La risoluzione è dichiarata con provvedimento della Regione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Constatato il grave inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al comma precedente, la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diffidano la Società ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, che contestualmente gli assegna. Qualora la Società non adempia nel termine intimato e/o non ne vengano condivise le controdeduzioni ricevute, la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fisserà alla Società un secondo termine ultimativo non inferiore a novanta giorni per adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del rapporto.
3. In caso di risoluzione per inadempimento alla Società non spetta alcun indennizzo a titolo di risarcimento, né la facoltà di cui all'art. 11.
4. La Società resta obbligata a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dei servizi di collegamento fino al trasferimento della gestione.

Art. 15.

(Revoca per motivi di pubblico interesse)

1. Il rapporto disciplinato dalla presente Convenzione è revocabile per supremi motivi di interesse pubblico, accertati dalla Regione e di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Se il rapporto è revocato per motivi di interesse pubblico, la Società ha diritto alla facoltà di cui all'art. 11, nonché a richiedere un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno.

Art. 16.

(Viaggi straordinari)

1. Per soddisfare straordinarie esigenze di interesse pubblico, la Regione può disporre senza ulteriori oneri a suo carico fino ad un massimo di [•] viaggi straordinari, per un totale di [•] miglia complessive in ragione di anno solare, sempre che vi sia la disponibilità di una nave armata di proprietà della società non impiegata in altri servizi.

Art. 18

(Accordi di traffico)

1. La Società, previa comunicazione alla Regione, può assicurare i servizi di collegamento anche tramite navi prese a nolo o accordi con altri armatori.

2. Devono comunque essere fatti salvi:

- gli assetti specificati in allegato A;
- le tariffe massime di cui all'art. 6;
- i poteri della Regione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verifica, accesso alle navi e alle informazioni.

3. Ai fini delle penalità di cui all'art. 14, la responsabilità delle violazioni degli obblighi convenzionali resta comunque in capo alla Società.

Art. 19

(Responsabilità verso terzi)

1. La Società assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi nell'esercizio dei collegamenti oggetto della presente Convenzione, sollevando la Regione e i Ministeri vigilanti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 20

(Cauzione)

1. All'atto della stipula della presente Convenzione, la Società presta cauzione a favore della Regione di importo pari a euro [•] , mediante polizza fidejussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo.

2. La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse dalla Società come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve, inoltre, per garantire il pagamento delle penalità inflitte alla Società che essa non pagasse, secondo quanto previsto all'art. 14. Le somme prelevate, nei modi di legge, a tale titolo dalla cauzione dovranno essere reintegrate dalla Società entro tre mesi.

3. La cauzione è svincolata alla scadenza della Convenzione, previa verifica da parte della Regione del rispetto di tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Art. 21

(Clausola sospensiva)

1. L'efficacia della presente Convenzione non impegna la Regione finché non sia stata approvata nelle forme stabilite dalla legge, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità con il regime comunitario.

Art. 22

(Norma di rinvio)

1. I diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

2. Per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio al codice civile, al codice di procedura civile, alle leggi ed ai regolamenti in materia di cabotaggio marittimo.

Art. 23

(Foro competente)

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in qualsiasi modo connesse alla presente Convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di

Art. 24

(Spese di contratto)

1. Le spese di registrazione, di bollo, di copia e di quante altre occorrenti per la formazione e la stipulazione della presente Convenzione sono a carico della Società, come pure sono a suo carico tutte le altre imposte e tasse in esecuzione delle obbligazioni in essa aggiunte.

2. La presente Convenzione è soggetta all'Imposta di Registro a tassa fissa, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1974, n. 684.

3. La presente Convenzione consta di n. [•] pagine e contiene n. [•] allegati.

Art. 25

(Modifiche e comunicazioni)

1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alla presente Convenzione dovrà essere apportata nelle forme stabilite dalla legge.

2. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (a) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa e (b) in caso di spedizione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax) il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

- a) se alla Regione , alla stessa in:
- b) se ai Ministeri, agli stessi in:
- c) se alla Società, alla stessa in:

o l'eventuale diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.